



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Progetto per lo sviluppo della riforma istituzionale

Via Romagnosi, n. 9 - 38122 Trento
Tel. 0461/495022 - 495026 - Fax 0461/495036
e.mail: prog.sviluppo_riformaist@provincia.tn.it
pec: prog.sviluppo_riformaist@pec.provincia.tn.it

A tutti i Comuni interessati alle elezioni di
Comunità

Alle Comunità interessate alle elezioni di
Comunità

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3/EL-Comunità

Trento, 8 giugno 2015

Prot n. P324/15/300657/1.1.2/39-15

**Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio delle Comunità.
Formazione del corpo per l'elezione degli organi delle Comunità.
Adempimenti dei Consigli comunali.**

L'articolo 17 sexies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), come introdotto dalla L.P. n. 12/2014, detta le disposizioni per la formazione del **corpo** per l'**elezione** degli organi delle Comunità.

Il corpo per l'elezione degli organi delle Comunità è composto dai rappresentanti **eletti** dai **Consigli comunali**.

Come già illustrato nella precedente circolare n. 1/EL-Comunità del 22 maggio 2015, con la legge provinciale di revisione della riforma istituzionale (L.P. 13 novembre 2014, n. 12) è stato introdotto un nuovo sistema di elezione - di tipo indiretto - del Presidente e dei componenti del Consiglio di Comunità.

Il nuovo sistema elettorale prevede che il Presidente e i componenti del Consiglio di Comunità siano eletti, infatti, dal **corpo** per l'**elezione** degli organi di Comunità.

A tal fine ciascun Consiglio comunale deve eleggere, tra i propri componenti, i rappresentanti che andranno a formare il corpo per l'elezione degli organi della Comunità nel numero spettante a ciascun Comune, stabilito, per la fascia di appartenenza, dalla tabella C allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006.

Il comma 3 dell'articolo 17 sexies della richiamata legge provinciale n. 3 del 2006 prevede inoltre che siano riservati alle minoranze consiliari un terzo dei predetti rappresentanti spettanti ai comuni, con arrotondamento all'unità inferiore (si rinvia alla tabella allegata alla circolare n. 1/EL-Comunità del 22 maggio 2015 per il numero dei componenti il corpo elettorale

spettante a ciascun comune). I restanti due terzi dei rappresentanti sono riservati alla maggioranza. Il legislatore ha quindi introdotto un criterio posto a tutela delle minoranze consiliari al fine di garantire non solo, come è ovvio, la partecipazione degli esponenti di minoranza all'elezione dei rappresentanti comunali, ma anche la concreta e necessaria rappresentanza dei gruppi di minoranza in seno ai componenti il corpo elettorale.

Con riferimento all'elezione dei componenti del corpo elettorale, e in particolare alla designazione dei rappresentanti delle minoranze consiliari, l'articolo 29 dei Criteri per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio delle comunità, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 773 del 12 maggio 2015, rinvia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L (*criterio del voto limitato*).

Pertanto, alla luce di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, l'articolo 17 sexies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, va interpretato al fine di garantire che la designazione dei rappresentanti dei comuni nel corpo elettorale per l'elezione degli organi delle comunità sia coerente con le modalità di elezione previste dal criterio del voto limitato. A tal fine, come già detto, ciascun Consiglio comunale elegge i propri rappresentanti nel numero spettante, ma ogni consigliere comunale può esprimere il seguente numero di preferenze:

- nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti, **fino a due preferenze**, in modo da garantire che uno dei tre Consiglieri eletti sia espressione della minoranza;
- nei comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti, **fino a tre preferenze**, in modo da garantire che uno dei quattro Consiglieri eletti sia espressione della minoranza;
- per i rimanenti comuni, con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ogni consigliere comunale può esprimere **fino a quattro preferenze**, limite massimo stabilito dal comma 4 dell'articolo 17 sexies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in questo modo è in ogni caso garantito che ciascun consigliere comunale esprime un numero di preferenze inferiore al totale dei rappresentanti del comune da eleggere, a garanzia delle minoranze consiliari.

Si riporta di seguito la tabella concernente il numero dei componenti il corpo elettorale spettante ai Comuni:

| CLASSI DEMOGRAFICHE | N. COMPONENTI CORPO ELETTORALE | | |
|--|--------------------------------|-----------|--------|
| | maggioranza | minoranza | totale |
| comuni con popolazione fino a 500 abitanti | 2 | 1 | 3 |
| comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti | 3 | 1 | 4 |
| comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti | 4 | 1 | 5 |
| comuni con popolazione da 2.001 a 4.000 abitanti | 5 | 2 | 7 |
| comuni con popolazione da 4.001 a 5.000 abitanti | 6 | 2 | 8 |
| comuni con popolazione da 5.001 a 8.000 abitanti | 6 | 3 | 9 |
| comuni con popolazione da 8.001 a 12.000 abitanti | 8 | 3 | 11 |
| comuni con popolazione da 12.001 a 20.000 abitanti | 10 | 4 | 14 |
| comuni con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti | 11 | 5 | 16 |
| comuni con popolazione superiore a 30.001 abitanti | 14 | 6 | 20 |

L'articolo 17 sexies, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede inoltre che i Consigli comunali eleggano i rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della Comunità sulla base delle **candidature presentate**. La norma non precisa le modalità di presentazione delle candidature, lasciando pertanto all'autonomia dei singoli comuni ogni decisione in merito. Si rileva che tali candidature devono essere rese note a **tutti** i consiglieri

comunali. Il medesimo articolo 17 sexies, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 dispone che sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti, ferme restando le riserve a favore delle minoranze previste dal comma 3; in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Poiché a ciascun Comune spetta un **numero** di rappresentanti nel corpo per l'elezione degli organi della Comunità determinato dalla legge - dalla tabella C allegata alla legge provinciale n. 3 del 2006 -, nel caso in cui in un Consiglio comunale non siano presenti gruppi di minoranza, il Consiglio dovrà **comunque** eleggere i propri rappresentanti nel corpo elettorale, in numero uguale a quello indicato dalla legge.

Si ricorda ancora che l'articolo 17 sexies, comma 5 della richiamata legge provinciale n. 3 del 2006 prevede che i singoli **Comuni** sono tenuti a **eleggere** i propri **rappresentanti** nel corpo per l'elezione degli organi della Comunità entro quindici giorni dal termine per il deposito delle candidature alla carica di presidente di comunità, e pertanto **entro e non oltre giovedì 25 giugno 2015**.

Sempre il medesimo articolo 17 sexies, comma 5 della L.P. n. 3/2006 prevede che: *“Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nel corpo elettorale dal sindaco e dai consiglieri di maggioranza e minoranza più votati, fino al raggiungimento del numero di consiglieri spettanti, ai sensi dei commi 2 e 3.”*; per consiglieri più votati si intendono i consiglieri che hanno ottenuto più voti (preferenze) nelle elezioni comunali, così come risultanti dal verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio elettorale centrale.

Si ricorda che i **segretari comunali devono trasmettere** in ogni caso all'Ufficio elettorale costituito presso la Comunità di riferimento **da venerdì 26 giugno 2015 a domenica 28 giugno 2015** (tra il 1° e il 3° giorno successivo alla scadenza dal termine per l'elezione dei rappresentanti nel corpo elettorale), apposita **attestazione** con l'**elenco** e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, residenza), **dei rappresentanti** del comune nel corpo per l'elezione degli organi di comunità che hanno diritto al voto.

L'Ufficio elettorale presso la Comunità, sulla base delle predette attestazioni, prende atto con proprio provvedimento della consistenza del corpo elettorale, approvando l'elenco degli aventi diritto al voto che costituirà la lista sezionale degli aventi diritto al voto.

Si ricorda alle Comunità di pubblicare nell'albo pretorio *on line* il suddetto provvedimento dell'Ufficio elettorale e pertanto l'elenco degli aventi diritto al voto.

Si rinvia, per ogni aspetto inerente al procedimento elettorale, all'apposito sito internet della Provincia: http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/elezioni_2015/elezioni_comunita_2015/ e a tutte le altre informazioni che saranno pubblicate nel corso del procedimento.

Da ultimo si chiede ai Comuni in indirizzo di trasmettere la presente circolare a tutti i consiglieri comunali in carica, con il mezzo ritenuto più idoneo.

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Giovanni Gardelli -